



29556-21

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GUIDO RAIMONDI	Primo Presidente f.f.
FELICE MANNA	Presidente di Sezione
ENRICO MANZON	Consigliere
LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Consigliere
ALBERTO GIUSTI	Consigliere
ALDO CARRATO	Consigliere
MARCO MARULLI	Consigliere
ANTONIETTA SCRIMA	Consigliere
ROSSANA MANCINO	Consigliere - Rel.

Oggetto

LICENZIAMENTI
INDIVIDUALI
IMMUNITA' STATO
ESTERO
GIURISDIZIONE

Ud. 14/09/2021
PU
R.G.N. 17548/2020
REP

non 29556
C.U.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.g. n. 17548/2020 proposto da:

STATI UNITI D'AMERICA, in persona del Capo dell'Ufficio Europeo
del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America,
elettivamente domiciliati in ROMA, _____,
presso lo studio dell'avvocato _____, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati I. _____

- **ricorrente** -

contro

C. _____, rappresentato e difeso dall'avvocato

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 176/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,
depositata il 26/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/09/2021 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale RITA
SANLORENZO, che ha chiesto di respingere il ricorso.
uditi gli avvocati _____

FATTI DI CAUSA

1. _____ impiegato sin dal 1992 presso la Stazione Comunicazioni del Comando della Marina Militare americana (NAVCOMTELSTA), articolazione della Naval Computer and Telecommunications Area Master Station Atlantic (NCTAMS LANT), poi U.S. Naval Computer & Telecommunication Station (NCTS) di Sigonella, con ricorso ex art. 1, comma 47, legge n. 92 del 2012, ha impugnato il licenziamento intimato l'8 ottobre 2015 chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni oltre regolarizzazione contributiva.
2. Il Tribunale adito, prima con ordinanza del 4 aprile 2017, poi con sentenza del 30 gennaio 2019, in accoglimento dell'eccezione formulata dal Governo degli Stati Uniti, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo applicabile, in materia, l'art. 11, co. 2, lett. c) della Convenzione di New York che introduce un'eccezione alla giurisdizione dello Stato ospitante (cd. immunità ristretta), in tutti i casi in cui l'azione ha per oggetto l'assunzione, la proroga e la reintegrazione di un lavoratore.
3. La Corte d'appello di Catania, decidendo il gravame svolto dal lavoratore, con sentenza n.176 del 2020 ha ribaltato il giudizio di primo grado e affermato la giurisdizione del giudice italiano, con

